



Direzione Agricoltura
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica

Prot. n. 5102/DB1111
Classificazione 7.10.20

Torino, 24 FEB. 2010

A.T.G.V.I.
Alessandro Tuberga
Via Rivara, 13
10098 Rivoli

Oggetto: Nomina e riconoscimento delle funzioni di Guardia ittica.

In riferimento alla nota pervenuta in data 11.02.2010 si comunica quanto segue.

Ai sensi degli articoli 22 e 24 della l.r. n. 37/2006, le Province possono nominare nuove guardie ittiche volontarie, previo superamento di corsi di qualificazione e aggiornamento esclusivamente tra:

- I volontari designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino;
- le guardie ecologiche volontarie.

Inoltre ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 37/2006, la vigilanza può essere esercitata anche da coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e, come previsto dall'articolo 24 comma 3 della suddetta legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento le guardie con funzioni di vigilanza ittica, già nominate alla data del 19.01.2007.

Premesso ciò e ritenuto che l'interpretazione autentica delle norme spetta al soggetto che l'ha emanate, si ritiene, a parere dell'Ufficio scrivente, che alle guardie nominante ai sensi della legge 189/2004 articolo 6 comma 2 non sia consentito espletare servizio di vigilanza in materia ittica.

Infatti, si osserva che, anche se tale norma attribuisce al comma 2 dell'art. 6, alle "guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute" la vigilanza sul rispetto della legge, ciò avviene comunque "nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale" e con l'ulteriore riferimento limitativo ai soli "animali di affezione" e non anche alla fauna acquatica.

Ciò è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza (Cass. Pen. 09. aprile 2008 n. 23631; Cass. Pen. 10. luglio 2008 n. 34510) sull'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, che è posta a tutela degli "animali da affezione", rientrando in tale categoria esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica e "acquatica".

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Carlo Di Bisceglie

96

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114324557
fax 0114323801